

REPERTORIO N.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA
COMUNE DI FAENZA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ALMA
MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA-
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE ED
AMBIENTALI (BiGeA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO RELATIVO ALLO STATO DI CONTAMINAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI FAENZA.**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

COMUNE DI FAENZA, con sede in Via _____ (PEC.....) , codice
fiscale n° 00357850395 – di seguito Comune, rappresentato ai fini del
presente atto da..... autorizzato alla firma con delibera.....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ROMAGNA, con sede in via Della Fiera8,
40127 Bologna (PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it),
codice fiscale 80062890379, di seguito Regione , rappresentata ai fini del
presente atto dal Ing Paolo Ferrecchi, nella sua qualità di Direttore Generale
Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti,
bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, autorizzato alla firma
con delibera.....

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA –
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE ED

AMBIENTALI (di seguito BiGeA) _____, con sede
in _____ (PEC.....), con sede in Bologna, Piazza di
Porta San Donato, 1 C.F. 80007010376 rappresentato ai fini del presente atto
dal Prof. Alessandro Gargini, Direttore del Dipartimento, autorizzato alla
firma con delibera.....

PREMESSO CHE

- la conoscenza idrogeologica del territorio, in particolar modo in relazione allo stato di contaminazione degli acquiferi significativi, concorre a definire le condizioni di sostenibilità degli insediamenti, delle attività dell'uomo nel territorio e alla tutela e alla valorizzazione delle forme di vita organizzate negli ecosistemi;
- le informazioni idrogeologiche forniscono un supporto conoscitivo indispensabile per la corretta gestione del territorio, per la programmazione territoriale, per la pianificazione urbanistica, per la individuazione delle cause della contaminazione, ai fini di una corretta implementazione di azioni di bonifica e di ripristino ambientale;
- la Regione nello specifico la Direzione Generale "Cura del Territorio e dell'Ambiente", ha la finalità di coordinare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati della Regione Emilia-Romagna, in un'ottica di sostenibilità e di protezione del territorio;
- il Comune ha interesse a salvaguardare la risorsa idrica sotterranea del territorio comunale, a supportare in maniera efficace la pianificazione territoriale ed a indirizzare gli interventi di salvaguardia e protezione ambientale in un'ottica di sostenibilità e di uso razionale delle risorse;
- il BiGeA ha tra i suoi compiti istituzionali la ricerca scientifica, di base ed

applicata, anche nel campo dell'ambiente e della salvaguardia delle risorse geologiche, fra cui l'acqua sotterranea;

CONSIDERATO

- che la Regione Emilia-Romagna nell'espletamento dei propri compiti istituzionali promuove e favorisce la ricerca scientifica applicativa nel settore delle bonifiche e dei siti inquinati, con particolare attenzione alla protezione delle risorse idriche sotterranee, attraverso la conoscenza delle metodologie utilizzate nel campo della idrogeologia applicata ed idrogeologia dei contaminanti;
- che la Regione Emilia-Romagna è da tempo impegnata nello studio e nella documentazione di casi di inquinamento da solventi clorurati in acquiferi del territorio regionale, raccogliendo dati e soluzioni d'intervento, soprattutto inerenti aree urbane ;
- che il Comune ha tra le sue finalità la valutazione della contaminazione e dei rischi connessi per la salute e l'ambiente, attraverso il monitoraggio e il controllo dello stato degli acquiferi sotterranei, ed eventuali azioni di risanamento;
- che il BiGeA ha tra le sue finalità le attività di studio scientifico e ricerca critica delle dinamiche geologiche, fra cui quelle idrogeologiche;

RITENUTO

che l'interazione culturale e operativa tra le istituzioni coinvolte, le quali vantano, ciascuna nei propri settori, significative conoscenze ed esperienze che possono sinergicamente completarsi, potrà apportare importanti e reciproci vantaggi sul piano conoscitivo e della protezione ambientale del territorio comunale di Faenza,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

L'accordo è diretto a realizzare il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea alla macro scala per inquadrare il fenomeno della contaminazione, nel contesto geologico e idrogeologico locale, valutando l'estensione e le dinamiche di migrazione dei contaminanti. I risultati costituiranno riferimento per la successiva elaborazione di progetti specifici di sito, quali caratterizzazione, analisi di rischio e azioni di risanamento.

Art. 2 – Impegni delle parti

- il Comune metterà a disposizione il quadro conoscitivo del territorio comunale, le banche dati e l'accesso alla operatività di misure e campionamenti all'interno del territorio comunale;
- La Regione metterà a disposizione le proprie conoscenze e le banche dati esistenti, disponibili per le esigenze conoscitive dei Servizi regionali, Enti e Istituzioni competenti a vario titolo in materia di risorse idriche e bonifiche dei siti contaminati; tramite la propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPAE) metterà a disposizione conoscenze e supporti laboratoriali per analisi specifiche;
- BiGeA effettuerà le indagini idrogeologiche sul campo consistenti in misurazioni, prove, prelievi ed analisi, avvalendosi anche di laboratori di elevato valore scientifico internazionale (secondo il programma di cui all'Art.2).

La realizzazione dell'iniziativa sarà diretta collegialmente dai rappresentanti delle 3 Istituzioni, con lo scopo di costituire un modello concettuale dello stato ambientale degli acquiferi del Comune di Faenza atto ad evidenziare le

criticità in termini di prevenzione del rischio sanitario ed ambientale.

Con modalità che verranno definite di volta in volta, si intende inoltre promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla pubblicazione dei risultati del lavoro svolto in formato elettronico e cartaceo, a carattere scientifico e divulgativo, o anche tramite convegni o iniziative analoghe.

Art. 3 - Programma delle attività e modalità di espletamento della collaborazione

La collaborazione tra gli Enti si esplicherà attraverso il piano di lavoro di seguito descritto, coordinato dal Servizio regionale competente:

a) Geologia

Verrà definito, su base GIS, un modello geologico del sottosuolo, in collaborazione con la RER (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli). Il modello si avvarrà delle informazioni contenute nella banca dati SGSS-RER e dei dati disponibili da precedenti caratterizzazioni del territorio comunale di Faenza. Obiettivo sarà la ricostruzione della geometria e la definizione dell'estensione degli acquiferi e delle relative barriere di permeabilità.

b) Idrogeologia

Verrà svolto il censimento dei punti di monitoraggio dell'acqua sotterranea pre esistenti (pozzi e/o piezometri) e ne saranno verificate le relative caratteristiche tecniche. Sulla base del modello idrogeologico individuato, verranno individuati i punti campionabili, in cui sarà effettuata una campagna piezometrica, in condizioni possibilmente statiche o statico/dinamiche, dei corpi acquiferi individuati. La campagna piezometrica sarà effettuata in 2 stagioni "estreme" da un punto di vista idrologico, in modo da tenere conto della variabilità stagionale del sistema. Su alcuni punti verranno effettuati test

idraulici per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, tramite pumping test speditivi o slug test. Nel caso vi siano pozzi in pompaggio, ed ove sia possibile determinarne il livello dinamico, verrà stimata la trasmissività a partire dalla portata specifica del pozzo.

c) Idrochimica di base ed isotopi ambientali

Verrà effettuato un campionamento delle acque, in un intorno idrogeologicamente significativo dell'area contaminata (come definita sulla base di dati esistenti), includendo anche zone non interessate dalla contaminazione. Sui campioni raccolti verrà effettuata l'analisi dei macrocomponenti inorganici presso il Laboratorio di Geochimica del Dipartimento BiGeA. All'atto del prelievo saranno determinati i parametri fisico-chimici in situ. Sulle acque sotterranee, sulle acque superficiali dei corsi d'acqua che possono avere interazione con gli acquiferi (Lamone) e sulle acque di pioggia, verrà inoltre analizzata la composizione isotopica stabile dell'acqua ($\delta^{18}O$, δ^2H). L'analisi integrata di tipo idrochimico fornirà informazioni sulla ricarica, sul grado di separazione idrodinamica degli acquiferi e sulle interazioni con il reticolo superficiale.

d) Contaminanti ed isotopi del Carbonio e del Cloro

Verranno campionati i pozzi e piezometri contaminati da composti organo-clorurati, seguendo una selezione ragionata dei punti di campionamento. Le analisi verranno condotte con la collaborazione di RER-ARPAE. A valle degli esiti delle analisi di concentrazione degli organo-clorurati, saranno determinate le firme isotopiche delle molecole inquinanti ($\delta^{13}C$; $\delta^{37}Cl$). Le analisi saranno effettuate presso Laboratori di Ricerca esteri (UFZ-Lipsia).

Art. 4 - Responsabilità tecnico-scientifica

La responsabilità tecnico-scientifica dell'esecuzione della ricerca è affidata congiuntamente al Prof. Alessandro Gargini del BiGeA, all' Ing. Claudia Ferrari della RER e all'Ing. Massimo Donati del Comune di Faenza.

Art. 5 – Attività

Il progetto è articolato nelle seguenti 4 linee di azione, il cui esito sarà presentato con report intermedi, condivisi dai partecipanti il progetto:

- da mese 1 a mese 2: Linea 1 - definizione del modello geologico;
- da mese 3 a mese 9: Linea 2 - idrogeologia;
- da mese 4 a mese 10: Linea 3 - idrochimica di base ed isotopi ambientali;
- da mese 8 a mese 10: Linea 4 - contaminanti ed isotopi dei contaminanti;
- da mese 11 a mese 12: redazione del Report finale, con proposte sia per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio dell'area compromessa, sia relative ad eventuali interventi per la riduzione del rischio sanitario- ambientale. Tali attività successive saranno definite da un documento che sarà prodotto da BiGeA, RER e Comune, dai referenti scientifici prima indicati, quale proposta per la prosecuzione del progetto.

Per lo svolgimento delle attività si terranno periodici incontri per il controllo dell'andamento dei lavori e la verifica delle metodologie e dei risultati, anche parziali, raggiunti. Allo svolgimento delle attività parteciperanno: per il Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali l'ing. Claudia Ferrari, il geol. Laura Grandi, per il Servizio Geologico, Sismico e dei suoli il dott. Paolo Severi, per BiGeA il prof. Alessandro Gargini e la Dott.ssa Maria Filippini; per il Comune di Faenza l'ing. Massimo Donati.

Art. 6 – Costi

	sostenute per il progetto indicante descrizione della spesa, importo ed estremi
	del documento contabile agli atti della amministrazione dell'Università di
	Bologna. Il rendiconto sarà firmato dal responsabile scientifico quale
	attestazione della correlazione della spesa al progetto e dal responsabile
	amministrativo quale certificazione dell'esistenza dei documenti contabili
	presso gli archivi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
	Il Comune provvede al rimborso delle spese indicate entro 60 giorni dalla
	presentazione del rendiconto da parte del BiGeA.
	Art. 7 – Personale
	Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo
	svolgimento della ricerca e il raggiungimento degli obiettivi, si concede
	l'accesso reciproco ai laboratori ed agli uffici per il personale coinvolto.
	Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa ed alla sorveglianza
	medica del proprio personale impiegato nella realizzazione delle ricerche
	oggetto della presente Accordo.
	Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso
	l'altra Parte per assistere ai lavori relativi alla presente Accordo, è tenuto ad
	uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e
	locali della Parte ospitante. La Parte ospitante si impegna affinché al
	personale ospitato vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui
	rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure
	di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche
	sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della
	struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo
	aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nella presente Accordo, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 8 - Durata, rinnovo e facoltà di recesso

La durata del presente accordo, è concordata tra le Parti in 1 anno a partire dalla data della sottoscrizione del medesimo e potrà essere rinnovata per un tempo congruo alla conclusione delle attività, stabilito dai contraenti, da proporre almeno tre mesi prima della scadenza

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

Art. 9 - Proprietà dei risultati e dei materiali

Di comune intesa tra gli Enti, come approfondimento degli argomenti oggetto del presente accordo, dal presente accordo potranno derivare successive collaborazioni per progetti (compresi quelli Europei) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Enti e da formalizzate con atti specifici.

Gli Enti coinvolti (RER, BiGeA e Comune) promuovono la divulgazione dei risultati ottenuti, concordandone di volta in volta le modalità e avendo cura di citare sempre gli Enti coinvolti.

Nel caso in cui personale docente, ricercatori od allievi delle strutture interessate dell'Università, con il presente Accordo abbiano accesso ad

	informazioni tecniche, economiche, organizzative e di mercato che la Regione
	o il Comune hanno interesse a mantenere riservate in base a propria
	segnalazione, si impegna fin da ora a non utilizzare le informazioni per fini
	non previsti dal presente Accordo.
	Allo stesso modo, nel caso in cui il personale della Regione o del Comune,
	con il presente Accordo abbiano accesso ad informazioni che l'Università ha
	interesse a mantenere riservate, l'Università segnalerà tale suo interesse alle
	strutture interessate, le quali per quanto di loro competenza, si impegnano fin
	da ora a non utilizzare le informazioni per fini non previsti dal presente
	Accordo.
	I risultati parziali/finali della collaborazione saranno di proprietà comune
	degli Enti firmatari. Le parti, in caso di eventuale divulgazione e/o utilizzo dei
	risultati, si impegnano sin d'ora alla formulazione di appositi accordi e si
	propongono di pubblicare, di comune accordo e citando sempre gli Enti
	coinvolti nella collaborazione, i risultati scientifici ottenuti, con modalità che
	saranno mutuamente concordate.
	Art. 10 - Trattamento dei dati personali
	Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire
	espressamente che gli eventuali dati personali forniti, anche verbalmente, per
	l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso
	dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le
	finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs.
	30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
	consapevoli che il mancato conferimento può comportare alla sua mancata o
	parziale esecuzione. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna potrà

utilizzare i dati personali forniti in esecuzione del presente Accordo, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare banche dati relative alle attività di ricerca svolte dall'Ateneo. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna potrà altresì trattare dati personali forniti dall'altra Parte, anche con modalità telematiche, ai fini delle valutazioni inerenti alle attività di ricerca dell'Ateneo. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

Art. 11 - Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi dell'Università è consentita solo previa autorizzazione del Rettore.

Art.12 - Comunicazioni

Ai fini della Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte via PEC, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche inerenti la Accordo dovranno essere effettuate mediante Posta elettronica certificata PEC anticipata via mail, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

Se diretta alla Regione: Al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali – Dott.ssa Cristina Govoni (servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Se diretta al Comune: Ing. Massimo Donati (massimo.donati@comune.faenza.ra.it)

Se dirette a BiGeA: responsabile Scientifico: Prof. Alessandro Gargini (alessandro.gargini@unbio.it)

Responsabile Amministrativo Gestionale: dott.ssa Annunziata Coppola

(annunziata.coppola@unibo.it)

Art. 13 - Disposizioni generali

Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.

Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 Legge 241/1990.

Art.14 - Foro competente

Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente accordo, che non possano essere risolte amichevolmente, sono di competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale sede di Bologna.

Art.15 - Spese di registrazione e Bollo

L'imposta di bollo è assolta dal BiGea in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente”.

BOLOGNA, LÌ _____

PER Comune di Faenza _____

PER Regione Emilia-Romagna _____

PER IL DIPARTIMENTO BiGeA

IL DIRETTORE _____